

## Lavorare bramme di acciaio in Turchia non elude i dazi antidumping

### Tribunale Ue

L'operazione non configura assemblaggio perché si tratta di un pezzo unico

L'interpretazione della Corte apre spazi di tutela in molti settori economici

**Benedetto Santacroce**  
**Fabrizio Di Gianni**

La lavorazione dell'acciaio non costituisce un'operazione di assemblaggio per l'accertamento delle pratiche elusive di dazi antidumping (articolo 13, par. 2, del regolamento antidumping Ue - Reg. 2016/1036). Questo è il principio che il Tribunale Ue ha statuito nella sentenza di ieri *Çolakoğlu Metalurji AŞ* (causa T 379/23).

A conclusione di un'indagine antielusione ex articolo 13 del regolamento antidumping Ue, nell'aprile 2023 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 2023/825, con cui ha esteso il dazio antidumping sulle importazioni di fogli e rotoli, di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Turchia. Tale regolamento è stato ieri annullato. La ricorrente, che aveva trasformato in conto lavorazione bramme di origine indonesiana in fogli di acciai inossidabili per successiva esportazione verso la Ue, aveva contestato la legittimità del regolamento 2023/825 sul presupposto, *inter alia*, che una delle condizioni previste dall'articolo 13, del regolamento antidumping Ue, per l'applicazione di dazi antielusione non fosse soddisfatta nel presente caso.

Fra le pratiche, processi o lavorazioni che possono configurare fattispecie elusive, l'articolo 13 include anche «assemblaggio di parti

per mezzo di operazioni di assemblaggio nell'Unione o in un Paese terzo». È proprio sull'interpretazione di tale nozione che si incentra la sentenza di ieri. La ricorrente ha convinto i cinque giudici della ottava sezione del Tribunale Ue che perché possa sussistere «un'operazione di assemblaggio» ai sensi dell'articolo 13 è necessario che esistano più pezzi e che essi siano assemblati. Orbene, nel caso particolare, le bramme di acciai inossidabili erano state trasformate in fogli di acciai inossidabili laminati a caldo senza aggiunta di alcun altro pezzo, nell'ambito di una sola fase di produzione.

A nulla sono valse le argomentazioni di parte avversa secondo cui la nozione di «operazione di assemblaggio» comprenderebbe, oltre ad operazioni di assemblaggio in senso stretto - mediante le quali diversi pezzi sono montati per creare un prodotto finito - anche operazioni di completamento, che includerebbero operazioni che, come quella in

oggetto, sono dirette a trasformare un prodotto semilavorato o un materiale - vale a dire un fattore produttivo unico - in un prodotto finito. Il Tribunale infatti, seguendo il modello interpretativo consolidato in diritto Ue, che si concentra sull'analisi letterale e contestuale, teleologica e storica, ha concluso che le operazioni di «assemblaggio» richiamate all'articolo 13 non ricomprendono operazioni di trasformazione di un fattore produttivo unico (bramme) in un prodotto finito (fogli di acciaio). Nel ragionamento del Tribunale, il fatto che la norma parli in più punti di «pezzi» rivela che il legislatore volesse riferirsi ad operazioni nell'ambito delle quali più componenti sono assemblati per formare un oggetto unico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**NT+ FISCO**  
La versione integrale dell'articolo è su [ntplusfisco.it/sole24ore.com](https://ntplusfisco.it/sole24ore.com)